



TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

a scioglimento della riserva che precede;

rilevato, d'ufficio, che la domanda proposta è viziata da nullità della *vocatio in ius* ex art. 164 c.p.c. e va pertanto assegnato all'attrice termine perentorio per rinnovare l'atto introduttivo, per le ragioni che si vanno ad esporre;

considerato, infatti, che l'attrice:

a) afferma che il terreno per cui è causa, foglio 13, mappale n. 77, Semin. Arb. Classe 4, ha 13, ca. 15. 1, ha le seguenti intestazioni catastali:

- Carniel Angelo: proprietario per 1/6;
- Carniel Giannino: proprietario per 1/6;
- Carniel Regina: proprietaria per 3/6;
- parte attrice: proprietaria per 1/3 (ovvero 2/6);

c) sostiene sia *“maturato il periodo previsto dalla legge affinché si configuri l'intervenuta usucapione - ai sensi dell'art. 1158 c.c. - a titolo originario del diritto di proprietà dei precitati immobili per le restanti quote di 2/3 dell'immobile e del terreno”*;

c) chiede di *“dichiarare la stessa signora Martignago Rita unica ed esclusiva proprietaria per l'intero degli immobili ut supra identificati, in virtù di acquisto per intervenuta usucapione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. anche delle restanti quote di 2/3”*;

osservato che il totale delle frazioni del diritto di proprietà del terreno – per come allegato dall'attrice stessa – risulterebbe tuttavia pari a 7/6 (di cui 5/6 catastalmente sarebbero riferibili alle parti convenute – cfr. visura prodotta quale doc. 2 attoreo);

ritenuto, pertanto, non sia dato comprendere quali quote l'attrice stia chiedendo di usucapire, atteso che quelle catastalmente riferibili ai convenuti risulterebbero pari a 5/6 (e non a 4/6) e non è altrimenti desumibile a quale minor frazione dei predetti diritti intenda riferirsi nel formulare la domanda di usucapione per soli 4/6 (fermo restando, per completezza di disamina, che non appare in ogni caso interesse dell'attrice avanzare domanda di usucapione per una minor quota del diritto di proprietà catastalmente riferibile a soggetti terzi);

ritenuta quindi l'assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 numero 3) c.p.c. e la mancata



chiara e specifica indicazione dei fatti e degli elementi di diritto della domanda di cui al numero 4) del citato articolo, con la precisazione che si tratta di rilievo ufficioso non soggetto a limiti temporali e a preclusioni;

impregiudicata, per l'attrice, la facoltà di produrre documentazione tecnica sopravvenuta rispetto allo spirare delle preclusioni, come chiesto in udienza ed ove di interesse, con riserva di ogni valutazione nella salvaguardia del contraddittorio;

p.t.m.

RILEVA

la nullità della *vocatio in ius*;

ASSEGNA

all'attrice termine perentorio sino al 24 maggio 2024 per rinnovare l'atto introduttivo, sanando i rilievi di nullità di cui sopra, nonché per notificare alle controparti – con le modalità già in precedenza autorizzate, ovvero anche per pubblici proclami, oltre che nel rispetto delle previsioni di legge e dei termini a difesa - l'atto di citazione in rinnovazione ed il presente provvedimento;

FISSA

nuova udienza al **28 novembre 2024, alle ore 11.40**, per gli incumbenti di prima udienza facenti seguito alla rinnovazione della citazione e all'eventuale deposito di ulteriori memorie integrative.

Si comunichi.

Treviso, 15/03/2024.

Il Giudice

Dott. Marco Saran

